



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2011, N. 662

PSR 2007/2013 e Reg. CE n. 1698/2005. Ridefinizione Programma Operativo Misura 121 a decorrere dall'annualità finanziaria 2012 e disposizioni in merito al differimento della data di fine lavori per le concessioni riferite al 2010 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2011, N. 664

Reg. (CE) 320/2006 art. 6 - Piano d'Azione regionale attuativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero - Approvazione secondo Programma Operativo per concessione aiuti sulla Misura 121 50

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2011, N. 662

PSR 2007/2013 e Reg. CE n. 1698/2005. Ridefinizione Programma Operativo Misura 121 a decorrere dall'annualità finanziaria 2012 e disposizioni in merito al differimento della data di fine lavori per le concessioni riferite al 2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

- il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione Europea, che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all'attuazione delle procedure di controllo ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

Richiamata la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito per brevità indicato PSR), nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura al numero PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato:

- che il PSR è stato oggetto di successive modifiche sottoposte all'esame della Commissione Europea e da questa approvate;

- che, da ultimo, con propria deliberazione n. 2138 del 27 dicembre 2010 si è preso atto dell'attuale formulazione del PSR (versione 5), approvata con Decisione C (2010) 9357 del 17 dicembre 2010, risultante dal riassetto proposto con deliberazione n. 748 in data 8 giugno 2010 e dal successivo negoziato condotto con la Commissione Europea;

Atteso che il PSR prevede che l'attuazione delle singole Misure sia subordinata all'approvazione di uno specifico Programma Operativo di Misura finalizzato a tradurre a livello operativo le scelte e le strategie di programmazione con

riferimento a ciascuna Misura;

Preso atto:

- che per quanto concerne le Misure 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" con propria deliberazione n. 167 dell'11 febbraio 2008 si è data attuazione a quanto sopra previsto approvando gli specifici Programmi Operativi;

- che tali Programmi Operativi sono stati successivamente modificati con le deliberazioni n. 631 dell'11 maggio 2009, n. 992 del 12 luglio 2010 e n. 2139 del 27 dicembre 2010;

Considerato che nell'ambito delle prescrizioni procedurali definite dai predetti Programmi, assume particolare rilevanza il rispetto dei termini fissati in sede di concessione del contributo per la conclusione degli investimenti che, di fatto, costituisce condizione imprescindibile per la finanziabilità degli investimenti medesimi;

Rilevato:

- che il periodo invernale 2010 - 2011 si è caratterizzato dal susseguirsi di eventi meteorologici particolarmente significativi, con precipitazioni di frequenza ed intensità mediamente superiori ai valori medi dell'ultimo quindicennio;

- che, a seguito del prolungato periodo di crisi economica che ha interessato ed interessa la generalità dei settori produttivi, la minore disponibilità di risorse complessivamente rese disponibili sul mercato dal sistema creditizio e, conseguentemente, le condizioni più restrittive che si sono determinate nella concessione di prestiti hanno avuto ripercussioni negative anche sulla capacità di spesa delle imprese agricole regionali - pure in presenza di caratteristiche di affidabilità e solidità economica dei soggetti - rallentandone l'operato in termini di realizzazione degli investimenti progettati;

- che la concomitanza delle sopra descritte situazioni straordinarie ha costituito in diversi casi oggettivo motivo di consistente ritardo nella realizzazione degli investimenti finanziati ai sensi delle misure del PSR di che trattasi, e che, per il completamento di detti investimenti potrebbe pertanto non essere sufficiente il periodo massimo di proroga già concedibile in via ordinaria, come segnalato da diverse Organizzazioni agricole professionali e dalle Amministrazioni provinciali;

Atteso che a fronte delle medesime condizioni con propria deliberazione n. 615 del 24 maggio 2010 si era già provveduto in merito adottando le opportune disposizioni attraverso proroga dei termini in relazione a concessioni avvenute nel 2008 o nel 2009, seppur limitatamente agli investimenti che già fruivano di un provvedimento di proroga o che ne potevano ancora fruire;

Riscontrati i positivi effetti a seguito dell'adozione del citato provvedimento in funzione del buon esito degli investimenti realizzati;

Rilevato che il riproporsi delle situazioni critiche sopravvenute e la necessità di farvi fronte inducono a riproporre un provvedimento teso a contrastarne gli effetti;

Ritenuto pertanto di prevedere per quanto concerne le Misure 112 e 121 che le imprese agricole titolari di un provvedimento di concessione di contributo assunto nell'anno 2010, il cui termine dei lavori non sia ancora scaduto, che stiano già fruendo del periodo di proroga ordinariamente previsto dai Programmi Operativi delle Misure in oggetto o ne possano ancora usufruire, possano ottenere l'estensione di detta proroga al fine di poter concludere gli investimenti programmati;

Ritenuto, tuttavia, al fine di preservare comunque il necessario valore incentivante del contributo, di limitare la possibilità di prolungare il periodo di proroga ai beneficiari che abbiano richiesto o che richiedano preventivamente l'erogazione dell'anticipo del contributo secondo le modalità già previste nei Programmi Operativi, negli Avvisi provinciali e nelle procedure approvate dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA);

Valutato congruo quantificare in 90 giorni la durata massima dell'incremento di proroga concedibile ai sensi di quanto sopra esposto;

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 269 del 28 febbraio 2011, con la quale, tra l'altro, sono state assegnate agli Enti territoriali le risorse derivanti dalle economie maturate a seguito dell'attivazione dei progetti di filiera, stabilendo condizioni di utilizzo a valere sull'Asse 1 a partire dall'annualità finanziaria 2012;

- la propria deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 con la quale sono state approvate alcune proposte di modifica al PSR da presentare alla Commissione Europea (PSR versione 6);

Atteso:

- che tra le proposte di modifica al PSR approvate con la sopracitata deliberazione n. 569/2011 rientra quella relativa alla demarcazione degli interventi finanziabili sulla Misura "Investimenti del Programma nazionale vitivinicolo" con quelli finanziabili sulla Misura 121;

- che tale demarcazione è stata espressamente richiesta dai Servizi della Commissione e preventivamente concordata a seguito della nota MIPAAF n. prot. 9696 del 18/11/2010 e, da ultimo, con lettera del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna prot. n. PG/2010/302047 del 3/12/2010;

- che nelle more dell'approvazione delle modifiche da parte della Commissione è necessario recepire nel Programma Operativo della Misura 121 tale prescrizione, al fine di renderla pienamente efficace dall'esercizio finanziario 2012;

Atteso, altresì, che l'analisi di alcune problematiche applicative rilevate in fase di attuazione della Misura 121 ha evidenziato la necessità di apportare alcune specificazioni nel Programma Operativo in ordine al mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari post-pagamento, ai documenti da allegare alla domanda di pagamento, nonché all'individuazione di un termine per la presentazione di istanze di proroga, anche al fine di agevolare una omogeneità applicativa della Misura stessa a livello locale;

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Dato atto:

- che il Programma Operativo relativo alla Misura 121 - in funzione di quanto indicato nelle modalità attuative individuate nel PSR - costituisce presupposto per la predisposizione e l'emanazione, da parte degli Enti territoriali competenti, di bandi per la presentazione di istanze di aiuto;

- che successivamente all'esecutività della presente deliberazione i suddetti Enti territoriali devono provvedere all'emanazione degli atti di loro competenza in conformità ai contenuti del nuovo Programma Operativo ed in tempo utile a consentire la presentazione delle istanze a decorrere dal 1° giugno 2011;

Ritenuto pertanto di approvare la nuova formulazione del Programma Operativo della Misura 121 "Ammodernamento del-

le aziende agricole" quale risultante dall'Allegato 1) alla presente deliberazione;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di disporre, per quanto concerne le Misure 112 e 121 del PSR, che le imprese agricole titolari di un provvedimento di concessione di contributo assunto nell'anno 2010, il cui termine dei lavori non sia ancora scaduto, che stiano già fruendo del periodo di proroga ordinariamente previsto dai Programmi Operativi delle Misure in oggetto o ne possano ancora usufruire, possano ottenere l'estensione di detta proroga al fine di poter concludere gli investimenti programmati;

3) di prevedere che la possibilità di prolungare il periodo di proroga sia limitata ai beneficiari che abbiano richiesto o che richiedano preventivamente l'erogazione dell'anticipo del contributo, secondo le modalità già previste nei Programmi Operativi, negli Avvisi provinciali e nelle procedure approvate dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA);

4) di quantificare in 90 giorni la durata massima dell'incremento di proroga concedibile ai sensi di quanto sopra esposto;

5) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la nuova formulazione del Programma Operativo afferente la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende Agricole", quale risultante dall'Allegato 1) alla presente deliberazione;

6) di dare atto:

a) che il suddetto nuovo Programma Operativo costituisce presupposto per la predisposizione e l'emanazione, da parte degli Enti territoriali competenti, di specifici bandi per la presentazione di istanze di aiuto a decorrere dall'annualità finanziaria 2012;

b) che gli Enti medesimi dovranno provvedere all'approvazione dei rispettivi bandi territoriali in conformità ai contenuti del nuovo Programma Operativo ed in tempo utile a consentire la presentazione delle istanze a decorrere dal 1° giugno 2011, così come stabilito nel Programma medesimo;

c) che con il suddetto Programma si dà attuazione, tra l'altro, alle modifiche relative alla demarcazione tra OCM Vino e PSR quali concordate con la Commissione Europea, ancorché nelle more dell'approvazione di dette modifiche da parte

dei Servizi della Commissione;

d) che per quanto concerne gli aspetti finanziari connessi all'assegnazione di risorse ai sensi della deliberazione n. 269 del 28 febbraio 2011, si fa rinvio a quanto previsto nella medesima deliberazione;

7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet Ermesagricoltura.

Allegato 1

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 121 *'Ammodernamento delle aziende agricole'*

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nella Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura per le annualità finanziarie 2012 - 2013.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.

2. Obiettivi della Misura 121

Il sostegno economico previsto dalla Misura 121 deve contribuire ad incentivare l'ammodernamento delle aziende agricole, favorendone il processo di innovazione tecnologica allo scopo di migliorarne il rendimento globale, anche attraverso lo sviluppo di investimenti interaziendali. La Misura si propone, altresì, di contribuire agli obiettivi strategici dell'Asse attivando indirettamente la domanda di formazione e consulenza e prevedendo condizioni particolari per i giovani al primo insediamento.

Gli investimenti potranno inoltre essere volti a ridurre i costi di produzione, aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli, nonché agevolarne la commercializzazione.

Per tali finalità il Piano di Investimenti (di seguito: PI) dovrà perseguire uno o più dei seguenti obiettivi operativi finalizzati ad incentivare:

- gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi;
- le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati, e/o ridurre i costi di produzione;
- investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;

- gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta;
- gli investimenti volti a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- gli investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il ricorso alla meccanizzazione collettiva, teso alla riduzione dei costi di produzione e ad una più ampia diffusione dell'innovazione tecnologica.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che presentino domanda di intervento corredata da un PI di durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, coerente con gli obiettivi e la strategia dell'Asse 1, nonché della Misura 121, come definiti dal P.S.R., rispettando i requisiti di seguito specificati.

Per imprese agricole sono da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella cooperativa e di Associazione Temporanea di Impresa di cui al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese agricole costituenti Comunioni a scopo di godimento di cui all'art. 1100 e seguenti del codice civile.

Non potranno essere beneficiarie della Misura le imprese che dichiarino di ricadere nella condizione di "ex-bieticoltore" ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006 definito quale imprenditore agricolo che ha sottoscritto - con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota - contratti di fornitura in una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Tale esclusione permane fino alla conclusione dell'iter procedimentale riferito al Programma Operativo di attuazione del Piano d'Azione regionale per il settore bieticolo-saccarifero.

4. Requisiti

4.1. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 4.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;

- 4.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.1.3. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 4.1.4. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- 4.1.5. dimostrare un livello minimo di redditività;
- 4.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore deve rivestire le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- 4.1.7. la durata minima delle società deve essere almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 4.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- 4.1.8. impegnarsi a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 4.1.9. impegnarsi alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presente Misura. A seguito di preventiva richiesta di autorizzazione saranno valutabili altresì ipotesi in cui l'impresa beneficiaria, successivamente alla liquidazione del saldo del contributo spettante, sia oggetto di processi di trasformazione/ fusione/ incorporazione tali per cui:
 - le imprese coinvolte nel processo siano in possesso dei requisiti di accesso alla Misura,
 - la responsabilità gestionale rimanga in capo, in tutto o in parte,
 - alla medesima persona fisica in caso di ditta individuale beneficiaria
 - alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della società di persone/di capitali beneficiaria,
 - sia verificata la permanenza della rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati rispetto alla nuova consistenza aziendale.

Qualora la modifica societaria non comporti anche l'accorpamento di una molteplicità di aziende agricole, dovrà essere verificato che l'azienda condotta risulti di dimensione tale da garantire comunque il rispetto dei requisiti d'accesso con riferimento alle soglie minime di redditività ed ULU corrispondenti al nuovo assetto societario.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti capoversi, l'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47;

- 4.1.10. impegnarsi a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- 4.1.11. impegnarsi a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

Inoltre l'impresa, ai sensi del Reg. CE n. 65/2011, art. 24, comma 2, lett. e), deve risultare affidabile, con riferimento a quanto previsto in materia dal "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni per il PSR 2007 - 2013" approvato da AGREA.

4.2. *Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola*

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 4.2.1. rispettare i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 4.2.2. un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)]\text{ULU}$$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 4.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 4.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 4.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 4.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa non disponga di dipendenti fissi, dovranno esse prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU "equivalenti";
- 4.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro, nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- 4.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

4.3. *Condizioni di ammissibilità e priorità riferibili al conduttore*

Al momento della presentazione della domanda, il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuta una priorità sostanziale ai progetti di imprese condotte da soggetti rientranti alternativamente in una delle seguenti categorie:

A) Conduttore che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti:

- 4.3.1. dimostra sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- 4.3.2. ha un'età non superiore a 65 anni;
- 4.3.3. ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 4.3.4. dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 4.3.5. possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo titolare della stessa.

Nelle società di persone le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. dovranno essere possedute da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.

Nelle società di capitale le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. dovranno essere possedute da un Amministratore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per le società di capitale.

Si specifica che, sia nelle società di persone che nelle società di capitali, le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. devono essere in capo alla medesima persona fisica.

B) Conduttore giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", limitatamente ad investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) allegato a detta istanza e qualora detto P.S.A. abbia una valenza superiore a 120.000 (centoventimila) Euro. Gli investimenti del P.S.A. potranno essere finanziati sulla Misura 121 qui trattata, purché siano ammissibili nonché coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area definiti dalla Misura 121. Qualora gli investimenti del P.S.A. non rientrino nei settori/aree prioritari non potranno essere ammessi a contributo sulla Misura 121.

Si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i PI in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce "spese generali", è rappresentato da investimenti funzionali a detti fabbisogni.

4.4. *Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore con priorità di cui al punto 4.3.1.*

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 4.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 4.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero, ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 4.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà partecipati dalle stesse;
 - 4.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 4.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:
 - 4.4.3.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - 4.4.3.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - 4.4.3.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
 - 4.4.3.4. contabilità e gestione aziendale;
 - 4.4.3.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - 4.4.3.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
 - 4.4.3.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;

4.4.3.8. normativa fiscale.

- 4.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 4.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo punto 15.

4.5. *Criteria per verificare il reddito da lavoro agricolo del conduttore con priorità di cui al punto 4.3.3*

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfetaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda. Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- i) in aumento:
 - per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 4.8.1;
 - per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- ii) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi essere detratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto; inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali deduzioni forfetarie applicate.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per "anno solare" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l'Agenzia delle Entrate.

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47,
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD})$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti in accordo alla normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

4.6. *Criteri per verificare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dal conduttore con priorità di cui al punto 4.3.4*

Il requisito del tempo si ritiene soddisfatto qualora il conduttore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate (56,25 giornate in zona svantaggiata), calcolate secondo il procedimento descritto al successivo punto 4.9. A tale valore dovrà essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 1693/2009.

La quota di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

4.7. *Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa*

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU **superiore alla soglia del reddito di riferimento**. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56. Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna adeguare tale valore di riferimento qualora le condizioni socio-economiche e/o di mercato del settore lo rendano opportuno e comunque con effetti a valere sugli esercizi successivi all'esercizio 2011. Il rapporto REDDITO/ULU dovrà essere superiore alle seguenti soglie per le diverse categorie aziendali:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: superiore a 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: superiore a 60% del reddito di riferimento;

- per le aziende condotte da giovani: superiore a 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: superiore a 80% del reddito di riferimento.

4.8. *Criteria per determinare il reddito complessivo dell'impresa*

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC), nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 4.8.1. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 4.5, fatto salvo che alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfettaria integrata, dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti.

Per la determinazione della redditività dell'impresa nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda del subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte, mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della ditta cedente nel caso di società di persone/società di capitali cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 4.10.1., 4.10.2. e 4.10.3.
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

4.8.1. Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento ed effettivamente incassati sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;

- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

Costituiscono altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

4.9. *Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda*

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto del Direttore Generale Agricoltura per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento ed in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano culturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 1693/2009.

4.9.1. Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600 \text{ m}$);
- c) zona di montagna (quota $\geq 600 \text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

4.9.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità culturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

4.9.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 4.9.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;

- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

4.9.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
- a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 4.9.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 4.9.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 4.9.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 4.9.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 4.9, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

4.10. *Definizione di "impresa condotta da giovane"*

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- 4.10.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 4.10.2. non ha compiuto quarant'anni;
- 4.10.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;
- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4.11. *Definizione di "Associazione Temporanea di Impresa" (ATI)*

Ai fini e per gli effetti del presente Programma Operativo si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3. - lett. A), i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.200.000 Euro.

Le spese ammesse a contributo sostenute da un'impresa nell'ambito di progetti cui aderisce in qualità di partecipante ad ATI vanno computate ai fini del rispetto del massimale ammissibile ad aiuto nel corso della programmazione.

4.12. *Condizioni particolari per i giovani al primo insediamento*

I giovani che abbiano presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 con progetti di valenza superiore ai 120.000 Euro di spesa potranno accedere alla Misura 121 – relativamente ad investimenti previsti nel P.S.A. – con la seguente deroga:

- i requisiti di accesso relativi al conduttore, all'impresa e all'azienda saranno valutati in base a quanto previsto dalla Misura 112.

Resta inteso che, per quanto riguarda gli investimenti, gli stessi dovranno rispondere ai criteri e priorità previsti dal presente Programma Operativo di Misura.

Il limite della dimensione economica non potrà essere derogato in sede di accertamento finale sulla realizzazione del P.S.A., pena l'inammissibilità della domanda correlata sulla presente Misura e la revoca del contributo concesso.

L'istanza sulla Misura 121 potrà essere presentata contestualmente o in data immediatamente successiva a quella di premio di primo insediamento. In entrambi i casi, è fatto salvo il principio che la domanda sulla Misura 121 sarà inserita nella prima graduatoria utile sulla base della tempistica definita dal presente Programma Operativo di Misura e che la domanda di premio di primo insediamento non potrà essere valutata positivamente fin quando non si sia proceduto alla verifica dell'effettiva concessione del contributo richiesto sulla Misura 121 e della conseguente correttezza delle previsioni finanziarie contenute nel P.S.A. connesso.

Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli posti in essere dalla Misura 112 costituirà motivo di decadenza anche dai benefici della Misura 121.

4.13. *Comunioni a scopo di godimento*

La Comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito di imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Tutti i requisiti di accesso alla Misura dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti la comunione, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3. – lett. A), i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di aiuto, dovrà contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte delle singole imprese da destinare all'impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa.

Il contratto pertanto dovrà prevedere:

- l'indicazione del macchinario/attrezzatura oggetto della comunione;
- le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.

In relazione ai macchinari per i quali è prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari.

La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata e la documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

5. Aree di intervento della Misura

La Misura è applicabile su tutto il territorio regionale.

L'azienda è situata in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento¹.

6. Entità degli aiuti

In generale, per gli investimenti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della Misura 121, il massimale di spesa ammissibile a contributo nell'arco del periodo di programmazione è fissato nella misura di:

- a) Euro 3.000.000 per ATI e società costituite in forma di cooperativa agricola;
- b) Euro 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle precedenti categorie.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale già determinata secondo quanto previsto al precedente punto 4.9.

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, inclusi quelli per la produzione di energie da fonti rinnovabili, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

Ciascuna impresa può presentare complessivamente fino a quattro PI nel periodo di programmazione, con un limite massimo di tre PI finanziati, fermo restando che ai PI presentati da imprese che abbiano già avuto due PI finanziati sarà attribuito un fattore di priorità inferiore mediante riduzione del 75 % del punteggio assegnabile al PI, secondo quanto previsto nei bandi provinciali relativamente al criterio di priorità "Tipologia d'intervento". L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

| Zone | Strutture (esclusa prod. energia fonti rinnovabili) | | Dotazioni (esclusa prod. energia fonti rinnovabili) | Investimenti per energia da fonti rinnovabili (utilizzo biomasse agroforestali) | Investimenti per energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) |
|--------------|--|---|--|--|---|
| | Imprenditore ordinario | Azienda con giovane al primo insediamento | | | |
| Normali | 40% | 45% | 35% | 40% | 20% |
| Svantaggiate | 45% | 50% | 35% | 40% | 20% |

Per quanto riguarda le imprese condotte da giovane al primo insediamento, per beneficiare della maggiore contribuzione sarà necessario che siano presenti le seguenti condizioni:

- nelle società di persone, gli ulteriori soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali devono possedere tutti i requisiti previsti al 4.10;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, gli ulteriori amministratori devono possedere tutti i requisiti previsti al punto 4.10.

7. Condizioni di ammissibilità dei Piani di Investimento (PI)

I PI dovranno:

- 7.1. prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno:
 - non superiore a 8 mesi se il PI prevede solo l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature "standard", ovvero escluse macchine speciali prodotte su ordinazione;

- non superiore a 12 mesi negli altri casi.

Tali termini non si applicano nel caso di PI collegati alla misura 112, per i quali il periodo di realizzazione degli investimenti deve considerarsi al massimo di 18 mesi, in coerenza con i tempi di realizzazione del P.S.A.: tale termine è peraltro da considerarsi improrogabile e pertanto in tal caso non opera quanto disposto ai successivi punti 13.3 e 13.4 in materia di proroghe.

- 7.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;
- 7.3. prevedere una spesa minima pari a 20.000 Euro, fatti salvi i casi di investimenti inseriti in progetti di filiera, per i quali tale valore è ridotto a 10.000 Euro;
- 7.4. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente.

8. Limiti di ammissibilità degli investimenti

Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso:

- 8.1. l'acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- 8.2. l'acquisto di animali;
- 8.3. l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- 8.4. l'acquisto di dotazioni usate;
- 8.5. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- 8.6. la costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 8.7. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 8.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 17. con riferimento ai beneficiari della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
- 8.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 8.10. gli interventi riferiti all'agriturismo;

- 8.11. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- 8.12. le costruzioni/manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
- 8.13. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n. 15/97, art. 16, comma 2 e 3;
- 8.14. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97 e degli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che fruisca di tariffe agevolate in base alla normativa nazionale;
- 8.15. gli investimenti già previsti nel proprio P.S.A. da giovani titolari di specifica istanza sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", qualora lo stesso rivesta una dimensione economica inferiore a 120.000 Euro.

Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del P.S.R..

9. Categorie generali di interventi ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

- 9.1. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
 - 9.1.1. la costruzione e ristrutturazione di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari);
 - 9.1.2. l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.
- 9.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 9.1, quali:
 - 9.2.1. acquisto di software;
 - 9.2.2. creazione e/o implementazione di siti internet;
 - 9.2.3. acquisto di brevetti e licenze;
 - 9.2.4. onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10% - in funzione di quanto previsto dal Prezzario regionale di cui al successivo punto 13.7 - per le voci di cui al precedente punto 9.2.4.; nell'ambito del 10% potranno essere altresì rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010.

Gli investimenti devono inoltre:

- 9.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;
- 9.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;

9.5. essere riferibili alle tipologie di seguito specificate:

- 9.5.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- 9.5.2. acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- 9.5.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
- 9.5.4. investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;
- 9.5.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;
- 9.5.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;
- 9.5.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- 9.5.8. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry);
- 9.5.9. investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in comparti produttivi non competitivi.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 9.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione / riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997.

10. Interventi prioritari per settore di produzione primaria e specifiche limitazioni/esclusioni

Con riferimento alle filiere e ai fabbisogni di intervento identificati nelle strategie dell'Asse, nell'ambito dei settori di produzione ammissibili ad aiuto si identificano quali prioritarie le seguenti tipologie di intervento con le eventuali specifiche limitazioni/esclusioni:

10.1. Settore cereali

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- acquisto di macchine/attrezzature idonee all'applicazione delle tecniche dell'agricoltura di precisione al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali sono ammessi esclusivamente per il farro e per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al Reg. (CE) 834/2007. Per tutte le altre colture, sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

10.2. Settore delle colture oleoproteaginose

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi in strutture ed attrezzature per la lavorazione delle produzioni aziendali sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

10.3. *Settore degli ortaggi freschi e patata*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative e alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione della riduzione dei costi;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata);
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- sono escluse dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni;
- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione PARZIALE, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

10.4. *Settore frutta fresca*

Sono prioritari:

- interventi di riconversione varietale in funzione di specifiche, nuove esigenze di mercato;
- investimenti per impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche (impianti antibrina, antigrandine);
- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione dell'abbattimento dei costi;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata);

- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di frutteti che hanno beneficiato di aiuti per l'espianto della specie considerata (come da Reg. (CE) n. 2200/97);
- gli impianti di frutteti finanziati dovranno essere realizzati - per ogni specie - nella misura minima del 70% (in termini di superficie investita) con varietà o cultivar comprese nelle liste varietali raccomandate dalla Regione, ad eccezione degli impianti realizzati in aziende biologiche con cultivar locali;
- per i nuovi impianti di drupacee (olivo escluso) e pomacee è fatto obbligo di utilizzare materiale certificato "virus esente", ai sensi del D.M. del 24 luglio 2003. Solo per le drupacee (olivo escluso), limitatamente alle varietà non ancora in certificazione ma di cui è stato avviato l'iter per l'inserimento nel sistema di certificazione, è possibile impiegare materiale vegetale cartellinato come "Bollino blu", secondo l'accordo di programma sulla tracciabilità del materiale di propagazione delle drupacee in Emilia-Romagna. La Regione provvederà annualmente a definire l'elenco delle varietà "Bollino blu" impiegabili e tale elenco sarà disponibile nel sito Ermesagricoltura alla voce "Disciplinari di produzione integrata". Anche nel caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso) e pomacee è vincolante l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus-esente";
- sono esclusi impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM e fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione PARZIALE ad OP, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

10.5. Settore dell'ortofrutta e patate trasformate**Sono prioritari:**

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo;
- investimenti per potenziare e razionalizzare l'uso dei mezzi tecnici.

Limitazioni/esclusioni

- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla

singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM e fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione PARZIALE, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

10.6. *Settore vitivinicolo*

Sono prioritari:

- investimenti in tecnologie innovative ed innovazione di processo;
- investimenti per la razionalizzazione dell'uso dei mezzi tecnici finalizzata a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e alla corretta gestione delle risorse idriche;
- acquisto di macchine per la gestione meccanizzata del vigneto, anche al fine di un utilizzo interaziendale;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

Sono esclusi in quanto previsti dal Reg. (CE) n. 555/2008 - OCM Vino:

- impianti di vigneti (reimpianti, ristrutturazioni)
- investimenti materiali per la vendita diretta di prodotti vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la struttura di trasformazione/commercializzazione o presso altre sedi come previsto dalla normativa nazionale;
- investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce.

10.7. *Settore colture sementiere*

Sono prioritari:

- investimenti per l'innovazione tecnologica e l'introduzione di attrezzature innovative anche a carattere interaziendale;
- investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture di essiccazione – conservazione del prodotto;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di produzioni NO-OGM.

Nessuna limitazione/esclusione10.8. *Settore forestazione produttiva***Sono prioritari:**

- interventi per aumentare le biomasse vegetali ad uso energetico

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di Short Rotation Forestry (SRF) in aree della Rete Natura 2000;
- sono esclusi impianti di dimensione inferiore ad 1 ha o aventi larghezza inferiore a 20 m. Qualora l'investimento sia realizzato su corpi diversi, ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere estensione uguale o superiore a 0,5 ha e larghezza minima di 20 metri;
- sono esclusi impianti di SRF privi delle necessarie autorizzazioni nei casi in cui, a motivo dell'estensione, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. (L.R. 9/1999 e successive modifiche, All. B.2, punto B.2.4);
- sono esclusi impianti realizzati con specie e/o varietà non contemplate nell'apposito elenco approvato con atto del Direttore Generale Agricoltura n. 2845/2008 e suoi eventuali successivi aggiornamenti e modifiche;
- sono esclusi gli interventi proposti qualora non sia verificata, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:
 - disponibilità di un contratto di fornitura di biomassa ad impianti per la produzione di energia;
 - inserimento dell'impresa agricola e dei terreni interessati in un accordo/progetto di filiera;
 - inserimento dell'impianto di SRF in un progetto integrato che preveda contestuali investimenti connessi alla trasformazione/utilizzazione della biomassa prodotta.

In ogni caso gli impianti saranno ammissibili se sottoposti a Piano di coltura e conservazione da cui si evidenzino specie/clone, densità d'impianto, turni (con durata minima biennale e massima quinquennale) e le pratiche colturali previste.

10.9. *Settore foraggere***Sono prioritari:**

- investimenti finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse foraggere;
- investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi relativi alle foraggere annuali.

10.10. *Settore Bieticolo – saccarifero*

Sono prioritari:

- investimenti rivolti a razionalizzare e migliorare l'utilizzo dei mezzi meccanici anche in funzione della riduzione dei costi;
- interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.

10.11. *Settori vegetali minori (Olio d'oliva, Florovivaismo, Vivaismo frutticolo, Aceto balsamico, canapa)*

Per il settore vivaismo frutticolo: investimenti in strutture di difesa attiva per in contenimento di virosi e batteriosi (screen-house);

Per i rimanenti settori vegetali minori: nessuna priorità regionale

Si rimanda alle priorità previste nei P.R.I.P.

Limitazioni/Esclusioni:

In ogni caso, l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 3/2004 e dal passaporto verde. Inoltre gli investimenti dovranno essere rispondenti ad esigenze di ammodernamento prioritarie previste nei P.R.I.P..

10.12. *Settore carni bovine*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla riconversione degli allevamenti da latte a carne;
- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- interventi finalizzati alla produzione di vitelli da ristallo (linea vacca-vitello).
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Nessuna limitazione/esclusione

10.13. *Settore carni suine*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della citata Direttiva Nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;
- acquisto di dispositivi ad alta efficienza per la separazione dell'azoto dai liquami, al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il "Piano risanamento e tutela delle acque – Stralcio comparto Zootecnico".

10.14. *Settore carni avicole*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Nessuna limitazione/esclusione

10.15. *Settore latte alimentare e latticini freschi*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;

- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

10.16. *Settore formaggi stagionati a denominazione di origine protetta*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto;
- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati;

- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla Misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

10.17. *Settore Uova*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Nessuna limitazione/esclusione

10.18. *Settore zootecnia minore (ovicaprini - carne/latte, bufalini - carne/latte, equidi, cunicoli, api)*

Nessuna priorità regionale

Si rimanda alle priorità previste nei P.R.I.P.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi nel settore apistico sono ammissibili limitatamente alla realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché ad investimenti per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele;

Inoltre, gli investimenti dovranno essere rispondenti ad esigenze di ammodernamento prioritarie previste nei P.R.I.P..

10.19. Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori

Gli IMPIANTI IRRIGUI oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Le tipologie di impianto ammissibili ad aiuto sono individuate nella determinazione n. 2845 del 17 marzo 2008 della Direzione Generale Agricoltura.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

L'utilizzo degli impianti idraulici dovrà essere coerente al Piano regionale di Tutela delle Acque di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 40/2005.

Al fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica in zone collinari e montane anche regolandone il deflusso nel corso della stagione, potrà essere prevista in forma complementare agli impianti irrigui ed alle opere di adduzione la realizzazione di invasi aziendali di accumulo delle acque meteoriche e superficiali ad uso irriguo, di dimensioni pari o superiori a 5.000 metri cubi ed inferiori a 50.000 metri cubi.

Nell'ambito della presente Misura saranno inoltre finanziabili opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale, mentre le condotte principali a servizio interaziendale saranno finanziabili a valere sulla Misura 125.

Riguardo agli INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, non sono differenziati livelli di priorità fra gli interventi ricadenti in questa tipologia. Sono ammissibili esclusivamente interventi atti a produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti

fotovoltaiche. Con riferimento a tale tipologia di interventi, saranno da tenere in considerazione le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;
- non saranno in ogni caso ammissibili a finanziamento impianti di potenza superiore ad 1 MWatt.

In via generale, per gli interventi bioenergetici, sarà necessario evidenziare in una relazione tecnica di accompagnamento al PI che il rendimento energetico dell'operazione risulta positivo.

11. Utilizzo dei criteri di priorità

Ai fini della formazione della graduatoria, l'Ente competente dovrà ordinare i progetti ammissibili utilizzando quali primi criteri di ordinamento le seguenti tipologie nella sequenza indicata e fra loro subordinate:

- 1) progetti presentati da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 limitatamente ad investimenti previsti nel P.S.A. con valenza superiore a 120.000 Euro e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area secondo quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 ovvero nei P.R.I.P. per le priorità legate ai settori minori. Tale priorità opererà esclusivamente qualora la spesa ammissibile a contributo sia compresa tra 20.000 Euro e 250.000 Euro (limite innalzato a 400.000 Euro nel caso di PI afferenti ai settori "carne bovina", "carne suina", "latte alimentare e latticini freschi", "formaggi stagionati a denominazione di origine protetta" nonché di PI dedicati ad impianti di trasformazione dei prodotti aziendali);
- 2) progetti presentati:
 - da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di conduttore con differenziate capacità professionali, età non superiore a 65 anni e reddito e tempo di lavoro agricolo almeno superiori al 50% del reddito complessivo e del tempo di lavoro complessivo, come definito al punto 4.3. lettera A);
 - da conduttori che rientrano nella tipologia di giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 limitatamente ad investimenti previsti nel P.S.A. con valenza superiore a 120.000 Euro e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area secondo quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 ovvero nei P.R.I.P. per

le priorità legate ai settori minori con investimenti superiori ai limiti per i quali opera la priorità di cui al punto 1).

Tra le categorie descritte ai precedenti alinea non opera alcuna preferenza in ordine all'inserimento in graduatoria.

- 3) progetti che hanno i requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura e che non rientrano nelle due priorità precedentemente descritte.

L'Ente competente per ordinare i progetti nell'ambito di ciascuna tipologia sopra definita utilizzerà i seguenti criteri di priorità e i relativi pesi massimi % calcolati sul punteggio massimo complessivo attribuibile ad un PI:

- priorità della TIPOLOGIA D'INTERVENTO con riferimento alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione individuate a livello di P.S.R. per ciascun settore ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori:

max. 30 %

- priorità dei SETTORI DI INTERVENTO rispetto alle aree territoriali in base alla gradazione prevista nella scheda di Misura del P.S.R. ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori (priorità alta, media, bassa):

max 25 %

I punteggi attribuibili nell'ambito di ciascun settore ai differenti livelli di priorità devono essere fissati proporzionalmente e coerentemente al peso massimo assegnato al criterio stesso. Il criterio non è utilizzabile nel caso di investimenti afferenti a settori individuati quali non prioritari nell'ambito della zonizzazione indicata a livello di P.S.R. ovvero di P.R.I.P. per i settori minori.

In relazione ai criteri di cui ai due precedenti alinea, si precisa che si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i Piani di Investimento in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce "spese generali", è rappresentato da investimenti funzionali ai detti fabbisogni.

- priorità per IMPRESE ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale (ad esempio: OCM Ortofrutta ex Reg. (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, L.R. 24/2000) relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento:

max. 5%

- priorità GENERALI. Gli Enti competenti utilizzeranno le seguenti priorità fino alla concorrenza massima del 10% del punteggio massimo attribuibile al PI:

- imprese condotte da giovani;
- interventi riferibili al settore biologico;
- interventi riguardanti produzioni a qualità regolamentata, quali riconosciuti nella Misura 132;

- PI presentati da imprenditori che abbiano fruito di attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza aziendale" coerente con i contenuti del PI stesso;
- PI comportanti vantaggi per l'occupazione, comprovati da accordi siglati con le parti sociali.

Il residuo 30% del punteggio massimo attribuibile potrà infine essere assegnato da ciascuna Amministrazione sulla base di criteri di priorità individuati a livello di P.R.I.P. o aumentando il peso % dei criteri precedentemente descritti, anche in funzione di un maggiore dettaglio.

Nel caso particolare di PI presentati da imprese aderenti ad OP ortofrutticole, si precisa che l'attribuzione del punteggio di merito al progetto, nonché la determinazione della spesa ammissibile ai fini del raggiungimento della soglia minima di dimensione economica di un PI (20.000 euro), dovranno tenere conto dell'insieme degli investimenti realizzati dall'impresa nell'ambito del Programma operativo dell'Organizzazione di Produttori cui aderisce e del presente Programma Operativo, qualora da realizzare nel periodo ricompreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la data prevista per la realizzazione del PI stesso. Resta inteso che in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione degli investimenti sarà necessario verificare la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti.

A parità di punteggio nell'ordinamento delle graduatorie l'Ente competente potrà utilizzare quale criterio di precedenza la figura dell'imprenditore donna nella ditta individuale mentre per le società si valuterà la composizione minima con prevalenza femminile secondo la seguente casistica:

- nelle società di persone dovranno essere imprenditrici almeno il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci;
- nelle società di capitale la presenza femminile dovrà essere, in alternativa:
 - a) in capo all'amministratore unico ove previsto;
 - b) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con approssimazione sempre al numero superiore;
 - c) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Le Amministrazioni potranno utilizzare altri criteri di precedenza identificati nell'ambito dei P.R.I.P.

12. Progetti collettivi

Il progetto collettivo è finalizzato a risolvere una criticità di sistema comune a più imprese che operano nello stesso sistema produttivo.

Il progetto collettivo presuppone un accordo sottoscritto fra imprese che si impegnano a presentare PI assimilabili e coordinati finalizzati a dare risposta a specifiche problematiche locali.

Le imprese che aderiscono ad un progetto collettivo devono possedere individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura.

Al fine di conferire una maggiore efficacia a questa tipologia di interventi si identificano le seguenti categorie prioritarie di azioni in riferimento alle quali gli Enti competenti potranno prevedere, nell'ambito dei propri Bandi, l'attivazione di progetti collettivi:

- interventi per il benessere animale e la difesa dell'ambiente;
- interventi per la razionalizzazione ed il risparmio dell'uso della risorsa idrica;
- interventi finalizzati a migliorare l'efficienza economica delle imprese.

Riguardo ai progetti collettivi, il Bando territoriale deve definire le seguenti condizioni:

- problematica che si intende affrontare;
- tipologia di opere ed acquisti che possono essere inseriti;
- area interessata;
- numero minimo di imprese coinvolte;
- dimensione finanziaria minima riferita all'insieme dei PI ricompresi nel progetto;
- eventuali specifiche disposizioni riguardanti la possibilità di apportare varianti, fatto salvo quanto disposto al punto relativo alle "Varianti".

Gli Enti territoriali hanno la possibilità di riservare per questa tipologia di progetti una specifica dotazione finanziaria.

Per ciò che attiene l'applicazione dei criteri di priorità valgono le seguenti disposizioni:

- i criteri di priorità sostanziali in capo al conduttore di cui al punto 4.3, sono attribuiti se soddisfatti da tutte le imprese aderenti;
- gli altri criteri di priorità, sono attribuiti qualora soddisfatti dalla maggior parte delle imprese aderenti.

Nell'ambito della quota di punteggio di esclusiva competenza territoriale potranno altresì essere previste ulteriori condizioni per la valutazione di questa tipologia di progetto.

13. Strumenti e procedure di attuazione

Bandi territoriali

L'Ente competente - sulla base del modello di governance previsto nei P.R.I.P. - in relazione a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nel presente Programma Operativo, provvede ad approvare uno specifico Bando per la ricezione delle domande di aiuto.

Il Bando, oltre a tutti gli elementi relativi alla sequenza e alla tempistica del procedimento (presentazione domande, istruttoria, criteri di selezione, approvazione graduatorie, concessione e liquidazione degli aiuti, comunicazioni ai beneficiari), dovrà indicare i vincoli e le prescrizioni in capo ai richiedenti nonché le modalità di controllo ed il sistema sanzionatorio.

Nel Bando dovranno in particolar modo essere riportati:

- le date entro cui possono essere presentate le domande di contributo con riferimento a ciascuna graduatoria;
- la percentuale di budget attribuita a ciascuna graduatoria;
- il Responsabile del procedimento, la struttura preposta all'istruttoria, gli uffici presso i quali è possibile l'accesso agli atti;
- ogni altra prescrizione necessaria alla corretta attuazione del procedimento di erogazione degli aiuti.

La competenza territoriale all'istruttoria delle domande, all'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative liquidazioni è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Enti diversi, l'impresa richiedente dovrà presentare un'unica domanda per l'istruttoria della quale sarà competente l'Ente su cui ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili il cui utilizzo riguardi l'intera S.A.U. aziendale, la competenza sarà attribuita all'Ente sul cui territorio detta superficie aziendale insiste prevalentemente.

Nell'ambito territoriale dell'Ente così individuato, la localizzazione del PI in una determinata fascia altimetrica (o rispetto ai Comuni dell'alto e basso ferrarese con riferimento alla tipologia pianiziale) ai fini della attribuzione delle priorità avverrà secondo i medesimi criteri.

13.1. *Presentazione delle domande*

Le domande di contributo per i PI devono essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

L'impresa può presentare complessivamente un massimo di quattro domande nel corso del periodo di programmazione, con un limite di tre domande finanziate. Al raggiungimento del massimale concorreranno anche le domande presentate e ritirate dal beneficiario successivamente alla protocollazione a S.O.P.. Ogni beneficiario potrà avere un massimo di due domande attive contemporaneamente, purché gli investimenti previsti dai PI siano completamente diversi tra loro; la diversità dei PI si configura anche qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano interessate strutture o superfici diverse. Qualora una impresa risulti titolare di PI collegato a P.S.A. - Misura 112, ulteriori

domande a valere sulla Misura 121 potranno essere presentate solo ad avvenuta conclusione del P.S.A. stesso.

Tenuto conto che il presente Programma Operativo ha validità per le annualità finanziarie del P.S.R. 2012 - 2013, i termini per la presentazione delle domande di contributo sono di seguito definiti.

a) Annualità 2012

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° giugno 2011** ed il **30 settembre 2011**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **15 febbraio 2012**;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **1° ottobre 2011** ed entro il **29 febbraio 2012**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **31 luglio 2012**.

b) Annualità 2013

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° giugno 2012** ed il **1° ottobre 2012**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **15 febbraio 2013**;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **2 ottobre 2012** ed entro il **28 febbraio 2013**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **31 luglio 2013**.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato, domenica o altro giorno festivo, le scadenze stesse sono di fatto prorogate al primo giorno lavorativo utile.

I termini di sospensione della ricevibilità delle istanze sopra previsti non operano in relazione alla presentazione di domande di contributo connesse all'attuazione del P.S.A. di giovane agricoltore di cui al punto 4.3 lettera B). Dette domande saranno considerate ricevibili in qualunque momento, fermo restando che dovranno essere collocate in graduatoria unitamente alle istanze presentate durante l'ultima sessione di raccolta già conclusa e valutate con riferimento ai criteri alle medesime applicati.

13.2. Documentazione della domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 13.2.1. Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. La struttura tipo del PI dovrà essere definita a livello provinciale. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (SIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione regionale n. 1191/2007;

- 13.2.2. copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- 13.2.3. copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- 13.2.4. preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto, coerentemente a quanto previsto al punto 13.7 "Congruità della spesa". Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- 13.2.5. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;
- 13.2.6. disegni progettuali ed eventuali layout;
- 13.2.7. copia di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto;
- 13.2.8. dichiarazione del tecnico progettista che l'opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA);
- 13.2.9. contratto costitutivo la Comunione a scopo di godimento, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 4.13.

Nel caso di PI afferenti al settore produttivo bieticolo – saccarifero, dovrà altresì essere allegata alla domanda una dichiarazione relativa alla sussistenza di vincoli associativi/impegni contrattuali di conferimento del prodotto, al fine di verificare il rispetto delle quote di produzione settoriali.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

13.3. *Istruttoria delle domande, definizione delle graduatorie di ammissibilità ed eventuali proroghe ai termini fissati per l'esecuzione dei lavori*

Le eventuali economie maturate in sede di liquidazione dell'aiuto nonché per effetto di rinunce e revoche potranno essere reimpiegate direttamente a favore di graduatorie approvate a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.

In relazione al modello di *governance* adottato da ciascun ambito territoriale provinciale, l'Ente competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa agricola beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

L'Ente competente approverà con atto formale le graduatorie previste e adotterà gli atti di concessione dei contributi spettanti ai singoli PI fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata.

I PI non finanziati per carenza di risorse verranno riordinati nell'ambito delle tre graduatorie successive.

Non saranno in ogni caso finanziabili PI che risultino completamente realizzati prima della concessione del contributo. Nel caso di PI costituito da un unico macchinario/attrezzatura, detto PI si intende completamente realizzato all'atto della consegna del bene in azienda, quale risultante da DDT in conto vendita.

All'interno della Programmazione 2007-2013, i PI ammissibili, in assenza di sufficiente dotazione finanziaria, possono essere inseriti nelle graduatorie successive fermo restando:

- a) che la domanda sarà collocata nella successiva graduatoria previa conferma da parte del soggetto titolare – almeno entro 30 giorni prima della data ultima prevista dal presente Programma Operativo per l'approvazione della graduatoria stessa - dei dati contenuti e del permanere dell'interesse al progetto, nonché previa dichiarazione che il PI non risulta già concluso al momento stesso della conferma. Il mancato adempimento a tali prescrizioni entro i termini fissati costituirà motivo di decadenza della domanda stessa;
- b) che qualora nel corso della programmazione intervengano modifiche ai documenti attuativi regionali e territoriali, le istanze non finanziate in una graduatoria per carenza di risorse dovranno essere inserite in quelle successive a seguito di nuova istruttoria di ammissibilità e conseguente rivalutazione del punteggio;

- c) che le domande, e relativi PI, presentate all'interno della Programmazione 2007-2013 non potranno in alcun modo vantare alcun diritto in termini di priorità e quant'altro sulla Programmazione successiva.

La rinuncia all'aiuto dopo la notifica di concessione comporta la revoca dell'aiuto medesimo e preclude la possibilità per l'interessato di presentare ulteriori domande di aiuto sulla presente Misura per un anno a decorrere dalla data di rinuncia.

Al beneficiario, per il quale sia stato adottato un atto di concessione di contributo, che non realizzi il PI e ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Ente competente entro i termini fissati per la realizzazione si applicano altresì le sanzioni previste al punto 19.

Il beneficiario, entro 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori/realizzazione degli investimenti, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Ente competente potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga almeno entro 30 giorni prima della data prevista per la fine dei lavori, purché debitamente motivata e a condizione che gli investimenti si realizzino entro e non oltre i 180 giorni successivi al termine originariamente fissato, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare, entro i 60 giorni successivi alla nuova data di fine lavori, la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Ente competente potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

13.4. *Varianti al Piano degli Investimenti*

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI, purché finalizzata ad una maggiore coerenza con gli obiettivi operativi della Misura, debitamente motivata e preventivamente richiesta all'Ente competente, che a seguito di istruttoria potrà autorizzarla con proprio atto. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.

In ogni caso non si potrà aumentare l'importo ammesso per la realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere tanto da incidere nella valutazione

dell'istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Non si potrà, inoltre, differire il termine per la realizzazione delle opere in misura superiore a quanto previsto relativamente all'istituto della proroga.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

13.5. *Erogazione di anticipi*

È prevista la possibilità di richiedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, pari al 20% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

Per le concessioni intervenute negli anni 2009 e 2010, in rispondenza a quanto previsto dal Reg. CE 1974/2006, art. 56 paragrafo 2, primo comma come modificato dal Reg. CE 363/2009 la percentuale di anticipazione potrà essere elevata al 50% del contributo concesso.

Sono fatte salve eventuali previsioni comunitarie che modifichino la percentuale soprariportata.

E' altresì data facoltà al beneficiario, nelle more del perfezionamento del procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità di cui al successivo punto 13.6, lett. e), che subisca ritardi per cause non imputabili ad inerzia dello stesso, di richiedere la liquidazione anticipata del contributo spettante. Anche tale forma di erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria rispondente alle medesime caratteristiche sopra descritte.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

13.6. *Liquidazione dei contributi*

Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 13.3 e secondo le modalità previste da AGREA, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale dei lavori;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti);
- c) nell'ipotesi di Comunione a scopo di godimento, quanto previsto al punto 4.13 (documentazione comprovante l'avvenuta registrazione e fatturazione emesse pro-quota riportante oltre all'oggetto dell'acquisto - tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente - il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti);
- d) copia integrale della DIA/SCIA presentata in Comune;
- e) copia del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'opera ovvero della richiesta presentata al Comune competente qualora non si siano ancora perfezionati i termini per il rilascio anche nella forma del silenzio assenso (per le opere che lo prevedono). Nel caso in cui sia stata presentata esclusivamente la richiesta, non appena perfezionato il procedimento (e comunque prima della liquidazione del contributo), dovrà essere presentato o il certificato di conformità o dichiarazione del progettista che attesta l'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune.

per le opere in cemento:

- f) collaudo statico;
- g) verbale di regolare esecuzione delle opere.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell'esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate al pieno finanziamento dello stesso.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Gli Enti competenti, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari, procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

13.7. *Congruietà della spesa*

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da tecnico qualificato; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

14. Risorse finanziarie

Ogni Ente competente, in sede di approvazione del proprio Bando territoriale, dovrà allocare ad ogni singola graduatoria le specifiche risorse definite nel P.R.I.P..

In particolare detti Enti dovranno a tale scopo attenersi ai seguenti valori % di incidenza dei fondi impegnati in ogni singolo esercizio rispetto alla disponibilità globalmente assegnata alla Misura in sede di P.R.I.P. per l'intero periodo di programmazione, fermo restando le ulteriori assegnazioni previste con apposite deliberazioni della Giunta regionale:

| | ESERCIZIO | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|------|------|
| | 2008(*) | 2009(*) | 2010(*) | 2011(*) | 2012 | 2013 |
| % risorse impegnabili nell'esercizio considerato | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |

(*) Le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 sono mantenute nella tabella a titolo meramente rappresentativo.

Le risorse non utilizzate nell'ambito di una annualità possono essere destinate alle annualità successive purché siano quantificate nei relativi bandi.

15. Commissioni Provinciali per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

Le Commissioni Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n. 15/97 art. 3, comma 2, lettera c, che accertano la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere composte da:

- il Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- il referente provinciale per le Misure 112 e/o 121 del P.S.R. 2007-2013;
- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata della Programmazione 2007-2013.

16. Controlli

Gli Enti competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA nei relativi manuali procedurali.

17. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 121, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono comunque non rispettati qualora nell'azienda, nel corso del periodo vincolativo, vengano riscontrate infrazioni, che, secondo il sistema di sanzioni e riduzioni di cui al Reg. (CE) 1122/2009, comporterebbero una decurtazione del pagamento unico superiore al 20% ed indipendentemente che sia stata presentata domanda di pagamento unico. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

I giovani che abbiano presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 possono accedere alla Misura 121 in deroga alla condizione di rispetto dei requisiti comunitari applicabili agli interventi per i quali è richiesto il sostegno, a condizione che nel proprio P.S.A. - presentato ai sensi della Misura 112 - abbiano previsto investimenti finalizzati all'adeguamento ai suddetti requisiti. In base a quanto stabilito dall'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma del Reg. (CE) 1698/2005 la condizione deve essere raggiunta entro 36 mesi dalla data di insediamento.

Le norme comunitarie per le quali è possibile usufruire della suddetta proroga sono le seguenti:

- Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e successiva normativa nazionale e regionale;
- Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- Direttiva del Consiglio del 23 ottobre 2001 (2001/88/CE) recante modifica della Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1991 (91/630/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, recepita con il D.Lgs. n. 534 del 30.12.1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 53 del 20.02.2004.

18. Esclusioni e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, comma 2, Reg. (CE) n. 65/2011 e successive modifiche.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005.

19. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima.

20. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

21. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2011, N. 664

Reg. (CE) 320/2006 art. 6 - Piano d'Azione regionale attuativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero - Approvazione secondo Programma Operativo per concessione aiuti sulla Misura 121

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Reg. (CE) n. 320 del Consiglio del 20 febbraio 2006 - concernente misure per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità che modifica il Reg. (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della Politica Agricola Comune - ed in particolare l'articolo 6;

- il Reg. (CE) n. 968 della Commissione del 27 giugno 2006 recante modalità di applicazione del sopra indicato Reg. (CE) n. 320/2006 così come modificato dal Reg. (CE) n. 1204 del Consiglio del 4 dicembre 2009;

- il Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con Legge 11 marzo 2006, n. 81, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

- il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008, così come modificato nella seduta del 19 marzo 2009;

- la propria deliberazione n. 580 del 21 aprile 2008 - come integrata con successiva deliberazione n. 679 del 12 maggio 2008 - che approva il Piano d'Azione regionale attuativo del predetto Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero;

- la propria deliberazione n. 402 del 30 marzo 2009 che aggiorna ed integra i contenuti del citato Piano d'Azione regionale;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (P.S.R.) della Regione Emilia-Romagna - Versione 5, nella formulazione allegata quale parte integrante alla propria deliberazione n. 2138 del 27 dicembre 2010, quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazione n. 748 dell'8 giugno 2010 ed approvate con Comunicazione Ref. Ares(2010)922586 del 9 dicembre 2010 e con successiva Decisione della Commissione Europea C(2010)9357 del 17 dicembre 2010;

Atteso:

- che il citato Reg. (CE) n. 320/2006 dispone, tra l'altro, che gli interventi per la diversificazione devono corrispondere a una o più Misure dell'Asse 1 e dell'Asse 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005;

- che nel suddetto Piano d'Azione regionale sono state individuate le linee di intervento idonee alla promozione di attività alternative alla bieticoltura ed utili alla riorganizzazione produttiva dei bacini ex bieticoli del territorio regionale, ed in particolare è stata prevista l'attivazione delle Misure 121 e 123 Azione 1, della Misura 311 - Azioni 1 e 3 del P.S.R., nonché l'applicazione della L.R. n. 28/1998 quale strumento di aiuto di Stato;

- che per quanto attiene l'intervento analogo alla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" dell'Asse 1 del P.S.R., il predetto Piano prevede l'emanazione da parte della Regione Emilia-Romagna, di uno specifico provvedimento, della cui attuazione sono responsabili le singole Amministrazioni provinciali, ciascuna per l'ambito territoriale di competenza;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1297 del 28 luglio 2008, n. 1696 del 20 ottobre 2008, n. 1756 del 28 ottobre 2008 e n. 404 del 30 marzo 2009 con le quali si è provveduto a dar corso alle predette Misure ed Azioni;

Preso atto che le risorse disponibili per i sopra citati interventi hanno consentito il finanziamento di tutte le istanze presentate ed istruite con esito positivo;

Verificato che a seguito del monitoraggio finanziario condotto in esito all'attuazione di detti interventi è stata accertata una disponibilità - rispetto alle risorse inizialmente assegnate - pari ad Euro 1.651.065,78, derivante da minor somme erogate, rispetto al concesso, a seguito di economie di spesa da parte di soggetti beneficiari, nonché da rinunce o revoche intervenute successivamente alla concessione dei contributi;

Considerato:

- che ulteriori economie potrebbero maturare a seguito della conclusione dei progetti finanziati ed a tutt'oggi in corso di realizzazione, cui corrispondono impegni assunti pari ad Euro 8.016.172,16;

- che disponibilità aggiuntive potrebbero altresì derivare dalla riallocazione delle risorse di cui al Reg. (CE) n. 320/2006, articolo 6, a seguito di nuova ripartizione tra le Regioni interessate, secondo quanto sancito dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome nella seduta dell'8 luglio 2010;

Considerato inoltre che l'art. 1 comma 2 del citato Reg. (CE) n. 1204/2009 ha modificato i termini previsti all'art. 14 par. 3 del Reg. (CE) n. 968/2006 prorogando al 30 settembre 2011 il termine entro cui gli interventi previsti dal Programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati;

Ritenuto opportuno avvalersi della predetta dilazione dei termini destinando le suindicate risorse all'attivazione di un ulteriore intervento per la concessione di aiuti a valere sulla Misura 121 del Piano d'Azione regionale;

Dato atto che il ristretto limite temporale in cui detto intervento deve essere concluso esclude la possibilità di sostenere tipologie di investimenti aziendali di tipo strutturale, in quanto connessi a procedure autorizzative con tempi di realizzazione non compatibili rispetto al termine ultimo del 30 settembre 2011;

Ritenuto conseguentemente - anche in considerazione della valenza strategica dell'innovazione tecnologica nel processo di ristrutturazione delle imprese agricole che hanno dismesso la produzione della barbabietola da zucchero - finalizzare gli aiuti esclusivamente alla acquisizione di dotazioni aziendali quali specifici impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature;

Atteso:

- che la gestione del suddetto intervento compete alle singole Amministrazioni provinciali, ciascuna per il proprio ambito territoriale, per ciò che riguarda l'istruttoria la valutazione e la successiva fase di accertamento finale dei progetti realizzati;

- che, tuttavia, occorre prevedere - in funzione dell'entità delle risorse disponibili, del limitato lasso temporale utile per la conclusione del procedimento, in un'ottica di efficienza gestionale e di efficacia dell'azione amministrativa - la predisposizione di un'unica graduatoria a livello regionale delle istanze risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria degli Enti territoriali competenti;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente deliberazione all'approvazione di un ulteriore Programma Operativo - con contestuale funzione di Avviso pubblico - per la concessione di

aiuti a valere sulla Misura 121 del Piano d'Azione regionale, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 1297 del 28 luglio 2008 che approva il primo Programma Operativo per la concessione di aiuti a valere sulla Misura 121 del Piano d'Azione regionale;

Dato atto che con deliberazione n. 1010 del 19 luglio 2010 si è provveduto alla riallocazione alle Amministrazioni provinciali di risorse relative all'assegnazione disposta con il Piano d'Azione regionale con riferimento alla Misura 121, per sopperire alla carenza di fondi in alcune province a fronte di disponibilità per mancati impegni in altre;

Atteso che il punto 13. del suddetto Programma Operativo di cui alla citata deliberazione 1297/08 dispone in particolare la possibilità di concedere proroghe ai tempi fissati inizialmente per la realizzazione dei Piani di Investimento approvati per un periodo massimo di 180 giorni, specificando, peraltro, che detto periodo può essere ridotto in funzione della necessità di garantire il rispetto delle scadenze temporali fissate dal Regolamento di riferimento e dalle successive disposizioni applicative;

Ritenuto, in relazione a quanto previsto dal citato articolo 1 comma 2 del Reg. (CE) n. 1204/2009, di disporre in merito - specie in relazione agli eventuali scorrimenti di graduatoria avvenuti a seguito della predetta riallocazione di risorse - prevedendo che il periodo massimo di proroga concedibile per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito della suddetta deliberazione debba essere calcolato nel rispetto dell'obbligo di concludere gli investimenti approvati e sostenere le relative spese entro il 30 settembre 2011, pena la revoca del contributo concesso;

Ritenuto, infine, necessario per velocizzare la fase di gestione, prevedere che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto della presente deliberazione ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo possano essere assunte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed

aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

- la propria n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare - nella formulazione di cui all'Allegato al presente atto - il Programma Operativo della Misura 121 "Amodernamento delle aziende agricole" del Piano d'Azione regionale, da ultimo aggiornato con deliberazione n. 402 del 30 marzo 2009, attuativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, dando atto che detto Programma costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto;

3) di dare atto che la gestione del Programma di cui al precedente punto 2) è di competenza delle singole Amministrazioni provinciali, ciascuna per il proprio ambito territoriale, per ciò che riguarda l'istruttoria la valutazione e la successiva fase di accertamento finale degli investimenti realizzati;

4) di stabilire, al fine di massimizzare l'efficienza gestionale e l'efficacia dell'azione amministrativa, che l'Amministrazione regionale proceda alla predisposizione di un'unica graduatoria di tutte le istanze risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria degli Enti territoriali competenti;

5) di disporre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del Reg. (CE) n. 1204/2009, che il periodo massimo di proroga concedibile ai progetti finanziati a valere sul Programma Operativo approvato con deliberazione n. 1297 del 28 luglio 2008 debba essere calcolato nel rispetto dell'obbligo di concludere gli investimenti approvati e sostenere le relative spese entro il 30 settembre 2011, pena la revoca del contributo concesso;

6) di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo di cui al punto 2 ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo siano disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

Programma Operativo per la concessione di aiuti sulla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Piano d'Azione regionale attuativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 320 del Consiglio del 20 febbraio 2006, articolo 6 "Aiuto alla diversificazione";
- Regolamento (CE) n. 968 della Commissione del 27 giugno 2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1204 del Consiglio del 4 dicembre 2009;
- Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008, nella formulazione modificata nella seduta del 19 marzo 2009;
- Piano d'Azione Regionale approvato con deliberazioni di Giunta n. 580 del 21 aprile 2008 e n. 679 del 12 maggio 2008 e rimodulato e aggiornato con successiva deliberazione di Giunta n. 402 del 30 marzo 2009;
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettere b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna - Versione 5, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2010)9357 del 17 dicembre 2010.

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La finalità del presente Programma Operativo è quella di favorire la riconversione economica delle aziende agricole che, a seguito della radicale riforma del settore bieticolo-saccarifero, hanno dovuto abbandonare o ridurre la produzione bieticola.

Tale obiettivo è raggiungibile attraverso un sostegno mirato ad interventi di diversificazione produttiva rivolti in particolare a favorire:

- lo sviluppo di filiere produttive collegate ai progetti di riconversione degli stabilimenti saccariferi dismessi (ex zuccherifici);

- lo sviluppo di produzioni a destinazione agroenergetica utilizzabili da strutture collettive o nell'ambito di impianti aziendali;
- la diffusione di coltivazioni/allevamenti alternative/i alla barbabietola sia attraverso il potenziamento di indirizzi produttivi già presenti in azienda, sia attraverso l'introduzione ex novo, rispetto agli ordinamenti colturali precedentemente in essere.

Le precedenti macrotipologie sottendono inoltre obiettivi specifici di carattere trasversale quali:

- la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della qualità delle produzioni, l'adozione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- il miglioramento ambientale, delle condizioni di lavoro e/o degli standard di sicurezza;
- il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di benessere degli animali;
- l'aumento del valore aggiunto delle produzioni attraverso innovazioni di prodotto e/o processo anche attraverso la lavorazione, trasformazione e vendita diretta.

ARTICOLAZIONE DELL' INTERVENTO

Gli aiuti previsti dal presente Programma Operativo sono attivati nel rispetto dei contenuti della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del P.S.R. 2007 - 2013" - quali richiamati nel Piano d'Azione Regionale, fermo restando quanto disposto nel predetto Piano riguardo ai criteri di priorità da utilizzare in sede di valutazione dei singoli Piani di Investimento (PI).

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere su risorse FEAGA, pari complessivamente ad Euro **1.651.065,78**, risultanti da economie accertate a seguito dell'attuazione dei Programmi Operativi approvati con deliberazione di Giunta n. 1297 del 28 luglio 2008 e n. 1756 del 28 ottobre 2008. Dette risorse potranno essere incrementate da ulteriori economie che dovessero risultare in sede di chiusura dei suddetti Programmi, nonché da eventuali risorse aggiuntive derivanti da riallocazione di risorse di cui al Regolamento (CE) n. 320/2006, articolo 6, a seguito di

nuova ripartizione tra le Regioni interessate, secondo quanto sancito dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome nella seduta dell'8 luglio 2010.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

Possono essere destinatari degli aiuti di cui al presente Programma Operativo gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura con Società produttrici - che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota - in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo e che pertanto sono definiti "ex bieticoltori".

Di seguito si riporta l'elenco degli stabilimenti che hanno cessato l'attività e le annate "pre-chiusura" che possono essere prese a riferimento:

| Impresa saccarifera | Zuccherificio Dismesso | Anno di chiusura | Anni di riferimento per qualifica ex bieticoltore |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Italia Zuccheri | Bondeno (Fe) | 2006 | 2003-2004-2005 |
| | Finale Emilia (Mo) | 2006 | 2003-2004-2005 |
| | Casei Gerola (Pv) | 2006 | 2003-2004-2005 |
| Co.Pro.B. | Ostellato ¹ (Fe) | 2006 | ----- |
| Eridania-Sadam | Russi (Ra) | 2006 | 2003-2004-2005 |
| Sfir | San Pietro in Casale (Bo) | 2006 | 2003-2004-2005 |
| | Forlimpopoli (Fo) | 2006 | 2003-2004-2005 |
| | Pontelagoscuro (Fe) | 2008 | 2005-2006-2007 |
| Eridania-Sadam | Jesi (An) | 2008 | 2005-2006-2007 |

¹ non ha dismesso quota e quindi non attiva aiuti alla diversificazione

La condizione di "ex bieticoltore" deve essere dichiarata, in quanto il riconoscimento avviene solo su base volontaria. Detta condizione deve peraltro essere supportata da idonea documentazione che il richiedente/beneficiario è tenuto ad esibire in sede di controllo.

Dovrà inoltre essere dichiarata in sede di domanda l'annata presa a riferimento ai fini del soddisfacimento delle condizioni di accesso e dell'attribuzione degli specifici criteri di priorità.

Nel caso di imprese che abbiano subito modifiche societarie o di ragione sociale deve essere dimostrata la continuità nella conduzione. In ogni caso la condizione di "ex bieticoltore" non può essere supportata esclusivamente dal semplice cambio di possesso di superfici precedentemente investite a barbabietola da zucchero.

Gli aiuti in oggetto sono alternativi a quelli fruibili con la Misura 121 in ambito P.S.R..

Pertanto i soggetti che presentano domanda nell'ambito del presente Programma Operativo sono esclusi dalla possibilità di aderire alla suddetta Misura a valere sul P.S.R. per il periodo di validità del Programma stesso.

2. REQUISITI

I soggetti che soddisfano le condizioni di cui al precedente punto 1. devono presentare un Piano di Investimenti coerente con le disposizioni contenute nel presente Programma Operativo e devono possedere o impegnarsi a mantenere al momento della domanda le condizioni di seguito dettagliate.

2.1 Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche ed assumersi i seguenti impegni:

- nel caso di impresa individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria. Detta condizione deve essere mantenuta per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;

- nel caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva. Detta condizione deve essere mantenuta per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- essere iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole. Detta condizione deve essere mantenuta per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- essere iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata. Detta condizione deve essere mantenuta per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- dimostrare un livello minimo di redditività;
- nel caso di società, almeno un socio e/o amministratore deve rivestire le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 e successive modificazioni nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- mantenere la conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c. A seguito di preventiva richiesta di autorizzazione saranno valutabili altresì ipotesi in cui l'impresa beneficiaria, successivamente alla liquidazione del saldo del contributo spettante, sia oggetto di processi di trasformazione/fusione/incorporazione tali per cui:
 - le imprese coinvolte nel processo siano in possesso dei requisiti di accesso al Programma,

- la responsabilità gestionale rimanga in capo, in tutto o in parte,
 - alla medesima persona fisica in caso di ditta individuale beneficiaria
 - alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della società di persone/di capitali beneficiaria,
- sia verificata la permanenza della rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati rispetto alla nuova consistenza aziendale.

Qualora la modifica societaria non comporti anche l'accorpamento di una molteplicità di aziende agricole, dovrà essere verificato che l'azienda condotta risulti di dimensione tale da garantire comunque il rispetto dei requisiti d'accesso con riferimento alle soglie minime di redditività ed ULU corrispondenti al nuovo assetto societario. Fermo restando quanto previsto ai precedenti capoversi, l'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore;

- nel caso di società la durata minima deve essere almeno pari alla durata dell'impegno di cui al precedente alinea. In caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

2.2 Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- richiedere un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)]\text{ULU}$$

Ai tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopraindicata, si intende:

- il titolare nel caso di impresa individuale;
- i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa non disponga di dipendenti fissi, dovranno essere prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU "equivalenti";
- i soci conferenti il proprio lavoro nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

2.3 Condizioni di ammissibilità riferibili al conduttore

Al momento della presentazione della domanda il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuto un criterio di priorità ai progetti di imprese il cui conduttore posseda al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) dimostra sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- b) ha un'età non superiore a 65 anni;
- c) ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- d) dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di

aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;

- e) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel titolare della stessa.

Nelle società di persone le suddette condizioni dovranno essere possedute contestualmente da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.

Nelle società di capitale e nelle società cooperative le suddette caratteristiche dovranno essere tutte in capo ad uno stesso Amministratore inteso quale unica persona fisica.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

2.4 Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore

La sufficiente capacità professionale di cui al precedente punto 2.3, lettera a) viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- a) esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- b) possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/1998, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà partecipati dalle stesse;
 - diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- c) esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere

dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali: norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria), normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria), sicurezza sul lavoro (obbligatoria), contabilità e gestione aziendale, aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda, informatica applicata alla gestione aziendale, formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento, normativa fiscale;

- d) esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli precedentemente elencati;
- e) esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, alle precedenti lettere c) e d) accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da

una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997.

2.5 Criteri per verificare il reddito da lavoro agricolo del conduttore

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola di cui al precedente punto 2.3, lettera c) si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfettaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore, in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda (quadro IQ, Sez. III Produttori agricoli o Sez. I Imprese/Produttori agricoli). Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi allo stesso anno di riferimento.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfettaria, la stessa dovrà essere rettificata:

a) in aumento:

- per i contributi pubblici di compensazione al reddito;
- per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;

b) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfettaria integrata dovrà quindi essere detratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali deduzioni forfettarie applicate.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per "anno solare" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre,

fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l'Agenzia delle Entrate.

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore;
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica;

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro in base al seguente rapporto:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD})$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti secondo la normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

2.6 Criteri per verificare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dal conduttore

Il requisito del tempo di cui al precedente punto 2.3, lettera d) si ritiene soddisfatto qualora il conduttore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate (56,25 giornate in zona svantaggiata). A tale valore potrà essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 1693/2009. La quota di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

2.7 Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa

La REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano attualmente disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56. La soglia

di riferimento si determina sulla base dei seguenti parametri:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 60% del reddito di riferimento;
- per le aziende condotte da giovani: deve essere maggiore del 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: deve essere maggiore dell'80% del reddito di riferimento.

2.8 Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC) nonché delle compensazioni al reddito. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 2.5, fatto salvo che alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfettaria integrata, dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti.

Per la determinazione della redditività aziendale nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari della ditta cedente nel caso di società di persone cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso dei suddetti requisiti, è inoltre richiesta la dimostrazione di un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del Codice civile.

Il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati ed effettivamente incassati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

Con riferimento alle annualità future, costituiranno altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

2.9 Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto del Direttore Generale Agricoltura per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento ed in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 1693/2009.

Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600 \text{ m}$);
- c) zona di montagna (quota $\geq 600 \text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla citata tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30%, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;

- a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40% a un massimo del 60%.

Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui ai precedenti paragrafi, quali:

- livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale

di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di +15%;

- lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di +10%.

Procedimento applicativo della Tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti;
 - tipologia e consistenza degli allevamenti presenti;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione dovute a particolarità colturali precedentemente indicati;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che

viene eventualmente corretto in funzione degli indici riferiti a particolarità aziendali;

- f) il numero di giornate così ottenuto - eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica - deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

3. DEFINIZIONE DI IMPRESA "CONDOTTA DA GIOVANE"

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente a cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- non ha compiuto quaranta anni;
- presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale: dal titolare;
- nelle società di persone: da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative: da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4. DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (ATI)

Ai fini e per gli effetti del presente Programma Operativo si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla

Misura - in particolare da soggetti che soddisfano la condizione di "ex bieticoltore".

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.200.000 Euro.

5. COMUNIONI A SCOPO DI GODIMENTO

La Comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito di imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Tutti i requisiti di accesso al presente Programma dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti la comunione, mentre per poter usufruire del punteggio di priorità riconducibile al conduttore, di cui al precedente punto 2.3., i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di aiuto, dovrà contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte delle singole imprese da destinare all'impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa.

Il contratto pertanto dovrà prevedere:

- l'indicazione del macchinario/attrezzatura oggetto della comunione;
- le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;

- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.

In relazione ai macchinari per i quali è prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari.

La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata e la documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

6. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno esclusivamente le spese per acquisto di impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature.

E' ammissibile a sostegno la spesa per investimenti immateriali riguardanti l'acquisto di softwares purchè funzionali agli investimenti proposti. Dette spese non possono superare complessivamente il 20% degli investimenti materiali.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'impresa, essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso, essere riferibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- b) investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;

- c) investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;
- d) investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;
- e) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Gli investimenti di cui alla lettera b) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

Gli investimenti riguardanti gli impianti irrigui dovranno garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Per le tipologie di impianto ammissibili ad aiuto si fa riferimento a quanto disposto con determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 2845 del 17 marzo 2008.

Le imprese beneficiarie saranno impegnate a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è riconosciuto nel caso in cui il Piano di Investimento proposto e realizzato comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione/riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;

- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;

7. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie, benessere animale);
- gli investimenti di mera sostituzione intesi quali quelli identici od analoghi ad altri investimenti per cui in precedenza sia stato concesso, alla stessa impresa, un contributo pubblico;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni non funzionali ad attività connessa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre escluse le seguenti voci di spesa:

- impianti fissi generici e/o impianti tecnologici connessi ad opere strutturali (es. impianti elettrici, termici, ecc);
- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art.

1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;

- interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- interventi riferiti all'agriturismo;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

8. SETTORI DI PRODUZIONE

Nell'ambito dei settori e comparti ammissibili ad aiuto di seguito si indicano i fabbisogni di intervento prioritari e le eventuali specifiche limitazioni.

Cereali

Priorità:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- gli investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali sono ammessi esclusivamente per il farro e per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al Reg. (CE) 834/2007. Per tutte le altre colture, sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

Culture oleoproteaginose

Priorità:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle

richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;

- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- gli interventi in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature per la lavorazione delle produzioni aziendali sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

Ortaggi freschi e patata

Priorità:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative e alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione della riduzione dei costi;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata).

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- sono esclusi dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.

Frutta fresca

Priorità:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione dell'abbattimento dei costi;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche;

- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata).

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda.

Ortofrutta e patate trasformate

Priorità:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo;
- investimenti per potenziare e razionalizzare l'uso dei mezzi tecnici.

Limitazione applicabile ai comparti frutta ed ortaggi freschi e trasformati (esclusa patata)

Sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP, per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature. In caso di adesione PARZIALE, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

Vitivinicolo

Priorità:

- investimenti in tecnologie innovative ed innovazione di processo;
- investimenti per la razionalizzazione dell'uso dei mezzi tecnici finalizzata a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e alla corretta gestione delle risorse idriche;

- acquisto di macchine per la gestione meccanizzata del vigneto, anche al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

Sono esclusi in quanto previsti dalla Misura "Investimenti del Piano di ristrutturazione OCM vino di cui al Reg. (CE) n. 555/2008" gli investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature per la vendita diretta di prodotti vitivinicoli (punti vendita).

Sementi

Priorità:

- investimenti per l'innovazione tecnologica e l'introduzione di attrezzature innovative anche a carattere interaziendale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di produzioni NO-OGM.

Nessuna limitazione/esclusione

Forestazione produttiva

Priorità:

- interventi in impianti e macchinari specifici per colture legnose ad uso energetico es. Short Rotation Forestry (SRF)

Foraggiere

Priorità:

- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse foraggiere;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature per migliorare la qualità dei foraggi essiccati.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi relativi alle foraggiere annuali.

Settori vegetali minori (Olio d'oliva, Florovivaismo, Vivaismo frutticolo, Aceto balsamico, canapa)

Priorità:

Investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature funzionali ad innovazioni di processo e/o prodotto.

Limitazioni/Esclusioni:

- l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 3/2004 e dal passaporto verde.

Carni bovinePriorità:

- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) ed al razionale utilizzo delle risorse idriche.

Nessuna limitazione/esclusione**Carni suine**Priorità:

- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della citata Direttiva Nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il "Piano risanamento e tutela delle acque - Stralcio comparto Zootecnico".

Carni avicolePriorità:

- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Nessuna limitazione/esclusione**Latte alimentare e latticini freschi**Priorità:

- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la

dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;

- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

Latte per formaggi stagionati a denominazione di origine protetta

Priorità:

- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

Valgono le medesime indicate per il comparto latte alimentare e latticini freschi.

UovaPriorità:

- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Nessuna limitazione/esclusione**Zootecnia minore (ovicaprini, bufalini, equidi, cunicoli, api)**Priorità:

investimenti in impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature funzionali ad innovazioni di processo e/o prodotto.

Limitazioni/Esclusioni:

- gli interventi nel settore apistico sono ammissibili limitatamente all'acquisto di impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature per laboratori di smielatura, nonché per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele.

9. NATURA DEGLI AIUTI

L'aiuto finanziario sarà concesso nella forma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata al 35% della spesa ammissibile in quanto gli investimenti previsti si configurano quali dotazioni aziendali.

10. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

I Piani di Investimento presentati a valere sul presente Programma Operativo devono rispettare i seguenti massimali di spesa ammissibile:

- Euro 3.000.000 per ATI e società costituite in forma di cooperativa agricola;
- Euro 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle precedenti categorie.

Detti importi sono da considerarsi anche quale spesa massima complessiva sovvenzionabile nel caso di presentazione da parte della medesima impresa di più Piani di Investimento nell'arco temporale di vigenza del Piano d'Azione regionale attuativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero di cui alla deliberazione n. 580/2008 - come integrata da ultimo con successiva deliberazione n. 402/2010.

Si precisa altresì che per l'intero periodo di vigenza del suddetto Piano ciascuna impresa potrà avere finanziate un massimo di tre domande.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU con riferimento alla richiesta di manodopera della struttura aziendale.

L'investimento minimo per PI è pari a 20.000,00 Euro di spesa.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i Piani di Investimento il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità, inferiore al valore minimo sopraindicato.

11. CRITERI DI PRIORITA'

I Piani di Investimento che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di ammissibilità di cui al presente Programma Operativo, verranno valutati in funzione dei seguenti criteri e della somma dei pesi ad essi attribuiti:

- a) Piani di Investimento dedicati allo sviluppo di colture previste nei progetti di riconversione funzionali all'approvvigionamento degli impianti indicati nei progetti stessi: 55 punti;

I singoli Piani di Investimento si considerano dedicati allo sviluppo di colture previste nei progetti di riconversione funzionali all'approvvigionamento degli impianti ex-saccariferi indicati nei progetti stessi quando la percentuale di investimenti riconducibili a

tale condizione è superiore al 60% del costo totale del PI, al netto della voce spese generali.

b) ettari dismessi in valore assoluto nell'annata presa a riferimento ai fini del requisito d'accesso: massimo 24 punti in funzione della seguente ponderazione:

- 1 punto per superfici superiori a 1 ha e fino 2 ha;
- 5 punti per superfici superiori ai 2 ha e fino 5 ha;
- 9 punti per superfici superiori ai 5 ha e fino 10 ha;
- 14 punti per superfici superiori ai 10 ha e fino 15 ha;
- 19 punti per superfici superiori ai 15 ha e fino 20 ha;
- 24 punti per superfici superiori ai 20 ha.

Nel caso di ATI/Comunioni a scopo godimento il presente criterio verrà ponderato con riferimento alla somma degli ettari dismessi dalle imprese aderenti.

c) incidenza degli ettari dismessi nell'annata presa a riferimento ai fini del requisito d'accesso sul totale della Superficie Agricola dell'azienda: massimo 12 punti.

Sono attribuiti 12 punti nel caso di percentuali maggiori/uguali al 30% di superficie dismessa (0,4 punti per ogni punto percentuale fino alla soglia del 30%).

Nel caso di ATI/Comunioni a scopo godimento il presente criterio verrà ponderato in base all'incidenza della somma degli ettari dismessi dalle imprese aderenti rispetto alla somma delle superfici agricole delle aziende componenti l'ATI.

d) progetti presentati da soggetti che fruiscono del criterio di priorità relativo alla tipologia di conduttore con differenziate capacità professionali, età non superiore a 65 anni e reddito e tempo di lavoro agricolo almeno superiori al 50% del reddito complessivo e del tempo di lavoro complessivo, come definito al punto 2.3: 5 punti

Nel caso di ATI/Comunioni a scopo godimento il punteggio verrà attribuito qualora i requisiti che determinano tale priorità siano soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

- e) tipologia di intervento prioritaria rispetto al settore produttivo con riferimento a quanto indicato al punto 8.:
4 punti

I singoli Piani di Investimento si considerano dedicati a tipologie di intervento prioritarie quando la percentuale di investimenti riconducibili a tale tipologia è superiore al 60% del costo totale del PI.

A parità di punteggio nell'ordinamento delle graduatorie verranno utilizzati in subordine i seguenti criteri di precedenza:

- imprese condotte da giovani come definite al punto 3.;
- Piani di Investimento dedicati a produzioni biologiche;

I singoli Piani di Investimento si considerano dedicati a produzioni biologiche quando la percentuale di investimenti riconducibili a tali produzioni è superiore al 60% del costo totale del PI, al netto della voce spese generali.

- Piani di Investimento dedicati a produzioni a qualità regolamentata, quali riconosciuti nella Misura 132 del P.S.R.;

I singoli Piani di Investimento si considerano dedicati a produzioni a qualità regolamentata quando la percentuale di investimenti riconducibili a tali produzioni è superiore al 60% del costo totale del PI, al netto delle voce spese generali.

- maggiore incidenza degli ettari dismessi - nell'annata presa a riferimento ai fini del requisito d'accesso - rispetto al totale della Superficie Agricola dell'azienda;
- ordine temporale di compilazione domanda (n. AGREA).

12. COMPETENZE TERRITORIALI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Le domande di contributo devono essere presentate all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, secondo le modalità procedurali fissate da AGREA ed utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA reperibile sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Ciascuna Amministrazione Provinciale provvederà ad individuare, dandone idonea pubblicizzazione, il Responsabile di procedimento, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti.

In considerazione del fatto che gli investimenti consistono esclusivamente in beni mobili, la competenza sarà attribuita all'Amministrazione sul cui territorio ricade la prevalenza di S.A.U. aziendale.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 14 giugno 2011.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Piano di Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati gli obiettivi operativi perseguiti. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (SIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007;
- copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della eventuale localizzazione degli investimenti;
- preventivi di spesa relativi agli impianti specifici, macchinari, attrezzature;
- prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza;
- eventuali layout degli impianti tecnologici;
- documentazione e/o dichiarazioni attestanti il possesso delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità di cui al precedente punto 11. In particolare, la richiesta di attribuzione della priorità di cui al punto 11, lettera a), dovrà essere supportata da specifici impegni/contratti di conferimento destinati all'approvvigionamento degli impianti oggetto di riconversione.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

In considerazione dei tempi ristretti entro cui l'intero procedimento deve concludersi, spetta alle Amministrazioni provinciali la decisione circa le modalità di acquisizione di eventuale documentazione integrativa ai fini del perfezionamento dell'istruttoria.

Non è ammesso produrre o perfezionare documentazione finalizzata all'attribuzione dei punteggi di priorità di cui al punto 11. successivamente alla data di presentazione della domanda.

Gli Enti territoriali competenti effettueranno controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande su un campione di almeno il 5% delle domande stesse, nonché ogni altro controllo eventualmente previsto da AGREA.

13. MODALITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Programma Operativo al procedimento istruttorio si applicano le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad istruire le domande ai fini di verificarne l'ammissibilità e successivamente procederanno all'attribuzione del punteggio.

Gli elenchi delle domande ammissibili e della valutazione a ciascuna attribuita saranno approvati da ciascuna Amministrazione con atto formale entro il 20 luglio 2011.

Detti atti dovranno essere trasmessi entro tre giorni lavorativi alla Regione Emilia Romagna, Servizio Aiuti alle imprese, che procederà ad ordinare le istanze in un'unica graduatoria di merito a valenza regionale che verrà approvata con atto formale entro il 25 luglio 2011.

I progetti inseriti in graduatoria verranno finanziati nell'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine la Regione comunicherà,

in funzione della successiva concessione dei contributi spettanti, a ciascuna Amministrazione provinciale i Piani di Investimento di competenza collocati in posizione utile al finanziamento.

Le eventuali economie derivanti da revoche, rinunce e/o decadenze saranno utilizzate ai fini dello scorrimento della graduatoria.

14. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I Piani di Investimento approvati dovranno essere realizzati e le relative spese sostenute improrogabilmente entro il 30 settembre 2011, pena la revoca del contributo.

Non sono ammesse varianti ai Piani di investimento iniziali.

Di norma, non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo del singolo acquisto ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso in sede di concessione.

15. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il beneficiario, inderogabilmente entro 30 giorni dal termine fissato per la realizzazione degli investimenti e l'effettuazione delle spese (30 settembre 2011), presenterà specifica domanda di pagamento a saldo secondo le modalità previste da AGREA, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale degli investimenti;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) nell'ipotesi di Comunione con scopo di godimento, la documentazione di cui al punto 5 (documentazione comprovante l'avvenuta registrazione e fatturazione emesse pro-quota riportante oltre all'oggetto dell'acquisto - tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente - il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti).

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione degli acquisti.

Le Amministrazioni provinciali competenti, dopo aver esperito le verifiche finali relative agli acquisti realizzati, procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

16. CONGRUITA' DELLA SPESA

Per la verifica della congruità della spesa dovranno essere allegati almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di acquisto, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

17. COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ACCERTAMENTO DELLA SUFFICIENTE CAPACITA' PROFESSIONALE

Le Commissioni Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997 art. 3, comma 2, lettera c, che accertano la

sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere così composte:

- Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- referente provinciale per la Misura oggetto del presente Programma Operativo;
- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

18. RISPETTO DELLE NORME SULLA CONDIZIONALITA'

Ai fini del presente Programma Operativo, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono non rispettati qualora nell'azienda, nel biennio precedente la presentazione della domanda di aiuto o nel corso del periodo vincolativo post-pagamento, vengano riscontrate inadempienze tali da comportare, in caso di applicazione del sistema di sanzioni e riduzioni di cui agli artt. 66 e 67 del Reg. (CE) n. 1122/2009, una decurtazione del pagamento unico superiore al 20%. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

19. ESCLUSIONI E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997.

I beni acquistati nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997.

20. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi investimenti difformi da quelli autorizzati;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Le Amministrazioni territoriali competenti possono effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione degli investimenti.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.